

CHIUSURA PREFESTIVA

Sono un collaboratore scolastico con incarico a tempo indeterminato, nella scuola dove lavoro il contratto di istituto prevede la chiusura per i giorni 24, 27,31 dicembre e 5 gennaio.

La dirigente scolastica mi ha invitato a prendere dei giorni di ferie o di recupero ma quando mi sono rifiutato me le ha imposte d'ufficio.

Premetto che prima di firmare il contratto le R. S. U. non hanno mai chiesto il parere del personale A. T. A. in merito alle chiusure sopra citate, inoltre il C.C.N.L. 2002/05 all'articolo 13.8 dice che le ferie devono essere richieste dal personale A. T. A. al dirigente scolastico (lo stesso dice il C.C.N.L. 1994/97 art.19.8).

Vorrei sapere è legittimo il provvedimento della D. S. e se illegittimo cosa posso fare?

La decisione sulla chiusura prefestiva deve essere presa dal Consiglio d'istituto e non dalle RSU (spero che non siano COBAS). La contrattazione d'istituto invece si occupa dell'articolazione dell'orario e può prevedere modalità di recupero (cui siete vincolati, visto che lo hanno deciso anche i vostri rappresentanti!) per la mancata prestazione in questi giorni, certamente non potete essere obbligati a prendere le ferie.

Se vuoi avviare un contenzioso sulla questione, bisogna valutarne esattamente i margini, contatta la sede Cobas a te più vicina.

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato il calendario delle giornate di chiusura prefestiva coincidenti con i periodi di sospensione delle attività didattiche aggiungendo altre due giornate oltre a quelle proposte dall'assemblea del personale ATA. In dicembre, durante un'assemblea con le RSU (CGIL, SNALS, GILDA) abbiamo chiesto il loro parere ed hanno risposto che ciò era legittimo!!! Allora abbiamo richiesto di fornirci la normativa secondo la quale il Consiglio d'Istituto (plagiato come sempre dalla/dalle volontà del Capo d'Istituto) poteva stabilire d'ufficio tale chiusura (che per noi significa giorni di ferie e/o recuperi ecc.) ma a tutt'oggi non l'hanno trovata. ESISTE?!

La norma è il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 (ripristinato nella Sequenza contrattuale 24/2/2000), però l'eventuale modifica dell'articolazione dell'orario di servizio del personale ATA deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 53 del CCNL 2007 (la disponibilità del personale coinvolto, innanzitutto) ed a seguito della contrattazione d'istituto tra DS e RSU.